



Servizio studi del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 100

DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2022 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2006/112/CE E (UE) 2020/285 PER QUANTO RIGUARDA LE ALIQUOTE SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il 6 aprile 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la [direttiva \(UE\) 2022/542](#). Tramite una serie di modifiche alla previgente [direttiva 2006/112/CE](#)¹ (cd. "direttiva IVA"), questo testo legislativo prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte.

L'intervento legislativo parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale (par. 5 delle Premesse). I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale (par. 3). In quest'ottica, dovrebbero essere coerenti con le altre politiche dell'Unione europea (par. 4) e segnatamente con:

- 1) il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;*
- 2) la realizzazione di un'economia verde e climaticamente neutra, applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente e preparando, al contempo, l'eliminazione graduale dell'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente.*

L'IVA nell'Unione europea

L'IVA è un'[imposta armonizzata a livello comunitario](#), regolata dalla [direttiva 2006/112/CE](#), che contiene norme in materia di aliquote di imposta sul valore aggiunto miranti a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza.

La direttiva specifica che [l'aliquota IVA](#) normale che tutti gli Stati membri devono applicare a beni e servizi deve corrispondere almeno al **15 per cento**. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, a beni o servizi specifici, elencati nell'Allegato III della direttiva.

Si applicano inoltre, a determinate condizioni, una serie di **ulteriori eccezioni**: l'aliquota minima (inferiore al 5 per cento sulle vendite di un elenco ridotto di beni e servizi), l'aliquota zero (che implica il diritto, da parte del consumatore, di detrarre l'IVA sugli acquisti), l'aliquota intermedia (non inferiore al 12 per cento)².

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

² Per maggiori dettagli sulla politica fiscale dell'Unione europea, si rinvia al [sito Internet della Commissione europea](#) e alla documentazione predisposta dal [Parlamento europeo](#).

Sintesi delle misure approvate

La portata innovativa della [direttiva \(UE\) 2022/542](#) si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA. In particolare, il testo in commento introduce le seguenti, principali novità:

- 1) l'aggiornamento dell'**elenco di beni e servizi** a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Come già evidenziato, le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell'UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale e ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell'elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell'Allegato III); i pannelli solari (punto 10-*quater*); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell'ambiente (punto n. 18); beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche (punto 6-8); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5);
- 2) l'introduzione di un **limite** specifico, in termini di tipologia **di beni o servizi**, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Così, l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, consente l'applicazione di:
 - non più di **due aliquote ridotte**, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al **5 per cento**, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell'Allegato III;
 - **un'unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un'unica esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte ("aliquota zero")**, entrambe applicabili a ad un massimo di sette punti dell'Allegato III. Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire **esigenze di base**, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l'igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall'Unione, i pannelli solari e la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- 3) l'**ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti** che permettono a alcuni di essi l'applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-bis, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-ter, c. 3). In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale;
- 4) l'**eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente**, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4).

Il nuovo articolo 101-bis consente agli Stati membri autorizzati a applicare un'esenzione dall'Iva ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi di applicare l'esenzione, alle medesime condizioni, agli acquisti intracomunitari, alle cessioni nazionali e alle relative prestazioni di servizi. Traendo esperienza dalla recente crisi pandemica, tale norma intende approntare un quadro giuridico in grado di affrontare crisi future, consentendo agli Stati membri di rispondere con prontezza a eventi eccezionali.

Infine, tramite una modifica della [direttiva \(UE\) 2020/285](#)³, gli importi (al netto dell'Iva) per l'applicazione della franchigia vengono modificati per armonizzarli alla struttura delle aliquote introdotte con il documento in esame.

Il termine per il **recepimento** della direttiva è stato posto al 31 dicembre 2024.

30 maggio 2022

A cura di Laura Lo Prato

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

³ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese